

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 25/02/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 7/03/2016 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di prestito con delegazione di pagamento, estinto anticipatamente dopo 51 rate sulle 120 complessive; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 1.282,52, a titolo di commissioni, oneri e costi non goduti, oltre interessi legali e spese di assistenza tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: in sede di riscontro al reclamo ha offerto l'ulteriore rimborso di € 200,00, ma è stato rifiutato dal ricorrente; le commissioni di intermediazione hanno natura up front e sono state trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso pro quota in quanto si tratta di oneri up front, percepiti dalla banca a copertura di prestazioni relative all'attivazione del prestito; le spese di istruttoria sono oneri con natura non ricorrente, relativi a costi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento; le commissioni di gestione sono state rimborsate al cliente in sede di conteggio estintivo, secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, ovvero secondo il criterio di costo ammortizzato (IAS 39); gli oneri erariali non sono soggetti a rimborso poiché sono stati versati all'erario come



stabilito; le polizze assicurative sono state sottoscritte direttamente dalla banca, in qualità di contraente e il premio assicurativo è stato pagato interamente e direttamente dalla banca; infine deve essere respinta la domanda di rimborso delle spese legali, in conformità al consolidato orientamento del Collegio.

L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso, perché infondato, ovvero in via subordinata di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 200,00.

DIRITTO

Il Collegio fa presente che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front" ed ancora "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 923,90, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 24.050,67	Tasso di interesse annuale	4,65%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	251,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
Data di inizio del prestito	01/06/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,39%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				450,00	Upfront	35,39%	159,24		159,24
Commissioni di attivazione (B)				406,62	Upfront	35,39%	143,89		143,89
Commissioni di gestione (C)				384,00	Criterio contrattuale	***	220,80	220,80	0,00
Oneri erariali (E)				60,13	Recurring	57,50%	34,57		34,57
Commissioni di intermediazione (F)				1.656,60	Upfront	35,39%	586,20		586,20
Totale				2.957,35					923,90

Il Collegio precisa che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) e pertanto la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 924,00.

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13), mentre non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, rilevando la natura seriale del ricorso e comunque non ricorrendo le condizioni già indicate dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 924,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA